



CITTA' DI CASTELVETRANO

Rep. n. 8482

Libero Consorzio Comunale di Trapani

del 12.05.2017

Oggetto: ATTO AGGIUNTIVO al contratto repertorio n. 8456 del 10.12.2015 e repertorio n. 8.464 del 13.06.2016 per la proroga di 120 giorni del servizio di **custodia, cura e mantenimento di cani ospitati presso struttura autorizzata.**

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

L'anno Duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di Maggio.

In Castelvetrano nell'Ufficio di Segreteria del Comune, avanti a me Dott. Livio Elia Maggio Segretario Generale del Comune di Castelvetrano, senza assistenza di testimoni, avendovi le parti d'accordo tra loro e col mio consenso, espressamente rinunciato.

SONO PRESENTI:

1) - Il Geom. Li Vigni Bartolomeo, nato a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica nella Piazza Umberto I n.5, il quale interviene nel presente contratto in nome e per conto del Comune che rappresenta, quale Funzionario delegato dal Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici del Comune di Castelvetrano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3° - lett. c - del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, a seguito di disposizione di servizio con provved. n. 137 del 22/02/2017, prorogato con determina n. 293 del 28/04/2017.

2) - Il Sig. Di Prima Vincenzo, nato a xxxxxxxx il xxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx, il quale interviene nel presente contratto nella qualità di Rappresentante Legale della ditta Viardi Service S.a.s. di Vincenzo Di Prima & C., con sede in Sambuca di Sicilia (AG), Piazza Collegio 3/92.

I componenti dichiarano, rispettivamente, sotto la loro personale responsabilità, che:

- il Comune di Castelvetrano ha la seguente partita IVA: 00296480817 e il seguente

C. F: 81001210814;

- la Ditta Viardi Service S.a.s. di Vincenzo Di Prima & C. partita IVA e C.F.:  
02744430840.

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, mi  
richiedono di ricevere il presente atto, per la migliore intelligenza del quale si  
premette:

- Che, a seguito ordinanza sindacale n. 59 del 22.9.2015 e consegna in via di  
urgenza con verbale del 23.9.2015, con contratto rep. n. 8456 del 10.12.2015 si è  
provveduto all'affidamento, alla comparente ditta, del servizio per il trasferimento di  
circa 200 cani ospitati da strutture di associazioni animaliste, presso strutture  
autorizzate, con attivazione del servizio di custodia, cura e mantenimento

- Che, a seguito ordinanza sindacale n. 25 del 31.3.2016, è stata disposta la  
continuazione del servizio oggettivato per n. 170 cani ospitati, per la durata di  
ulteriori 180 giorni, nei termini e alle condizioni di cui al predetto contratto rep. n.  
8456 del 10.12.2015, stipulando un contratto aggiuntivo Repertorio n. 8464 del  
13/06/2016;

- Che, a seguito ulteriore ordinanza sindacale n. 101 del 23.12.2016, è stata  
disposta la continuazione del servizio oggettivato per n. 170 cani ospitati, per la  
durata di ulteriori 120 giorni, nei termini e alle condizioni di cui ai predetti contratti  
rep. n. 8456 del 10.12.2015 e Rep. n. 8464 del 13/06/2016 e si è provveduto a  
impegnare le relative somme per l'espletamento del citato servizio di custodia, cura  
e mantenimento, per l'importo unitario di €. 2,99 (quale retta giornaliera per ogni  
cane custodito, mantenuto e curato) x 170 (cani) x 120 (giorni), pari a €. 60.996,00,  
oltre IVA, per l'importo totale complessivo di €. 74.415,12;

- Che, con provvedimento dirigenziale n. 258 del 12.4.2017, si è preso atto della

predetta proroga

- Che, a garanzia del presente contratto, preso atto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 216 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la suddetta ditta ha prestato, relativamente alla proroga oggettivata, apposita appendice assicurativa n. 250, rilasciata con decorrenza dal 6.5.2016 dalla Amissima Assicurazioni, Agenzia di Agrigento, in riferimento alla polizza fideiussoria n. 802581288 del 6.11.2015, rilasciata dalla Carige Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Agrigento (allegata al citato contratto rep. 8456);

#### TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO

le parti convengono e stipulano quanto segue, in unico contesto con la superiore narrativa:

Art.1) L'Amministrazione Comunale di Castelvetro, rappresentata come sopra, che verrà, in seguito, per brevità chiamata Ente Appaltante, dà in appalto alla ditta Viardi Service S.a.s. di Vincenzo Di Prima & C., rappresentata come sopra, che verrà, in seguito per brevità chiamata Ditta Appaltatrice, che accetta, la proroga di ulteriori n. 120 giorni del servizio di custodia, cura e mantenimento di cani ospitati presso struttura autorizzata, a seguito ordinanza sindacale n. 101 del 23.12.2016 con impegno di spesa a carico del redigendo bilancio comunale 2017 per l'importo complessivo di €. 74.415,12.

Art.2) L'importo del presente contratto è di €. 60.996,00 (sessantamilanovecentonovantasei/00) (imp. giornaliero pro capite di €. 2,99 x 170 (cani) x 120 (giorni), oltre IVA (pari a €. 13.419,12). I pagamenti saranno corrisposti all'impresa nei modi e nei termini previsti dal contratto principale rep. 8456. In particolare, si specifica quanto segue: i pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dall'emissione di regolare fattura, emessa mensilmente, in base al lavoro svolto,

previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi, compresa l'acquisizione di

DURC regolare e, comunque, l'ammontare del servizio verrà liquidato previa

adozione di provvedimento dirigenziale.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e in

ottemperanza alle modifiche apportate dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187, la ditta

appaltatrice assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità.

L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà

immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla competente Prefettura.

Con riferimento all'art. 3 della L. 136/2010, alle modifiche apportate dall'art. 7 del

D.L. n.187/2010 e a quanto espressamente previsto dall'art. 9 bis introdotto dal D.L.

n. 187/2010, si precisa che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la

risoluzione di diritto del contratto. Ai fini di detta tracciabilità, gli strumenti di

pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere

dalla Stazione Appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 della L. 136/2010, il

codice identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità di Vigilanza sui contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e, ove

obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 16.1.2003, n. 3, il codice unico di progetto

(CUP). A tal fine si precisa il seguente n.: **CIG 6927412938**.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 20.11.2008, n. 15, dell'art. 3, punto 7 della

legge 13.8.2010, n. 136, come sostituito dall'art. 7, punto 7, del D.L. n. 187 del

12.11.2010, la Ditta (e/o gli eventuali subappaltatori) comunica alla Stazione

Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni

dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima

utilizzo in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso e su cui l'Amministrazione farà confluire tutte le somme relative all'appalto.

La ditta provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

A tal fine, si precisa che, come dichiarato dalla citata ditta, il conto corrente unico su cui fare confluire tutte le somme relative all'appalto è il seguente: Banca di xxxxxxxx  
xxxxxxx - Agenzia di xxxxxxxxxx, Corso xxxxxxxx, **Codice IBAN:**  
**xxxxxxxxxxxxxxxx.**

Si precisa che è abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto il Rappresentante Legale Sig. Di Prima Vincenzo, residente a xxxxxxxxxxxxxx in Piazza xxxxxxx, n. xxxxx.

Art.3) L'appalto viene concesso dall'Amministrazione e accettato dalla ditta sotto l'osservanza piena e assoluta dei vincoli previsti dal richiamato contratto rep. n. 8456 del 10.12.2015 e delle condizioni e modalità previste dalla citata Ordinanza Sindacale n. 101 del 23.12.2016 e in particolare: - Il servizio dovrà essere eseguito in conformità alla legge n. 281/91, alla L.R. n. 15/2000, del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/1954, nonché del D.P. Regione Sicilia n. 7 del 12.1.2007. In tale prestazione è compresa anche quella della custodia, con tutti gli obblighi e responsabilità previsti per tale contratto dal codice civile. Inoltre, La ditta deve assicurare l'accesso alla struttura al personale incaricato dall'Amministrazione comunale, che verificherà la corretta gestione del servizio affidato e, qualora venissero riscontrate inadempienze alle prescrizioni di cui alla predetta ordinanza sindacale e agli atti contrattuali, ne darà comunicazione al Dirigente Dirigente del Settore Uffici Tecnici per le conseguenti determinazioni;

- La ditta dovrà osservare le disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e appositi mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Art.4) Le parti, espressamente e specificatamente, stabiliscono che le controversie che dovessero insorgere tra l'Ente Appaltante e la Ditta saranno risolte dal giudice ordinario.

Art.5) La Ditta Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro di categoria, nonché negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'oggetto dell'appalto, per gli operai e, comunque, per i dipendenti. La ditta è obbligata inoltre, durante l'esecuzione del contratto, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, nel rispetto di quanto previsto dal citato D.Lgs. 81 del 9.4.2008. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di inadempienza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Ente Appaltante o a essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente Appaltante medesimo comunicherà alla Ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento di saldo se l'appalto è ultimato, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento di cui sopra. Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli

obblighi precedenti non siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Ditta non può né opporre eccezioni all'Ente Appaltante, né può richiedere somme a titolo risarcimento danni;

Art.6) Per tutti gli effetti del presente contratto la Ditta, come sopra rappresentata, elegge domicilio in Castelvetro nella Casa Comunale e in tale domicilio eletto saranno notificati tutti gli atti, sia giudiziari che amministrativi, ai quali può dare adito il presente contratto;

Art.7) Agli effetti dell'I.V.A. le parti dichiarano che le prestazioni oggetto dell'appalto sono assoggettate all'imposta nella misura prevista dalle tariffe vigenti al momento dell'emissione delle relative fatture e, per tale motivo, richiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e s.m.i.;

Art.8) Preso atto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 216 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, il subappalto è regolato dall'art. 118, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

Art.9) Le spese del presente contratto, copie occorrenti, diritti di registrazione, di segreteria, nonché ogni altra imposta presente e futura di qualsiasi genere, relative al presente contratto o quanto altro necessario, sono a totale carico della Ditta affidataria, fatta eccezione per l'IVA: in applicazione della legge 190/2014 sarà versata direttamente dalla Stazione appaltante tramite modello F24EP. Pertanto le fatture elettroniche emesse dalla ditta per le prestazioni effettuate dovranno attenersi a tale disposizione.

Art. 10) Al presente contratto vengono allegati, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti: l'Ordinanza Sindacale n. 101 del 23.12.2016 (all.A); il provvedimento dirigenziale n. 258 del 12/04/2017 (all.B).

Richiesto io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia che ho letto, senza gli allegati per espressa rinuncia delle parti, ai

comparenti, i quali da me espressamente interpellati lo hanno dichiarato del tutto  
conforme alla loro volontà, per cui lo approvano e lo sottoscrivono con me  
Segretario rogante. Consta questo atto di otto pagine, compresa questa fin qui,  
scritturate su carta resa legale in modo straordinario e sottoscritte sia con firma  
olografa che con modalità informatiche di firma digitale, in ottemperanza a quanto  
previsto dalla legge n. 221 del 17.12.2012 (di conversione del D.L. 179/2012) e  
s.m.i.

IL DIRIGENTE Geom. F.to Bartolomeo Li Vigni

LA DITTA Sig. F.to Vincenzo Di Prima

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. F.to Livio Elia Maggio